



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 394 del 04/10/2024

**Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Pagani e di Sant'Egidio del Monte Albino in
Provincia di Salerno.**

Firmato da: Gennaro Oliviero

PROPOSTA di LEGGE

n.

ad iniziativa del Presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero

recante in rubrica: “Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Pagani e di Sant’Egidio del Monte Albino in Provincia di Salerno”

Art. 1

(Mutamento di circoscrizioni territoriali)

1. La porzione di territorio, individuata dalle particelle rappresentate nelle cartografie catastali allegate, fogli 3 e 4 del Comune di Pagani, in Provincia di Salerno, è distaccata ed aggregata al Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, sempre in Provincia di Salerno.

Art. 2

(Rapporti patrimoniali e finanziari)

1. La Provincia di Salerno, competente per territorio, per delega regionale, regola i rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni territoriali, compresi quelli relativi alla definizione delle questioni patrimoniali e finanziarie.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento e dall'organizzazione tecnica della relativa consultazione referendaria, trattandosi di spesa di natura obbligatoria, comprese le spese conseguenti all'attribuzione della delega alla provincia di Salerno per gli adempimenti previsti all'articolo 11 della legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54 (Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione) e ss.mm.ii., si provvede per l'esercizio finanziario 2024, mediante prelievo di euro 100.000,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 ed incremento, di pari importo, della Missione 1, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026.

Art. 4

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54 e ss.mm.ii.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge, come si evince chiaramente dal titolo, è diretta a modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Pagani e di Sant'Egidio del Monte Albino, rispettivamente di 34.155 e 8.783 abitanti (Dati ISTAT al 31 dicembre 2022), tra loro confinanti ed entrambi appartenenti alla Provincia di Salerno. In particolare, l'art. 1 dispone testualmente che *“La porzione di territorio, individuata dalle particelle rappresentate nelle cartografie catastali allegate, fogli 3 e 4 del Comune di Pagani, in Provincia di Salerno, è distaccata ed aggregata al Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, sempre in Provincia di Salerno”*.

Naturalmente, al fine di conseguire l'obiettivo fissato dal succitato art. 1, la PdL in argomento intende attivare la procedura disciplinata dalla legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54 (Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione), alla quale, infatti, espressamente rinvia all'art. 4 (Disposizioni finali).

Per quanto attiene agli aspetti prettamente giuridici, si rappresenta che l'art. 1, co. 1, della L.R. 54/1974 stabilisce che *“alla modifica della circoscrizione territoriale dei Comuni esistenti in Campania si provvede con legge regionale, sempreché le modificazioni si risolvano nell'ambito della stessa Provincia”*.

È evidente che il caso peculiare, che coinvolge i Comuni di Pagani e di Sant'Egidio del Monte Albino, si inquadra perfettamente nell'ambito di applicazione ed attuazione della menzionata norma. Inoltre, i riferimenti normativi fondamentali nella materia *de qua* sono costituiti dall'art. 133, co. 2 Cost., che recita: *“La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e **modificare le loro circoscrizioni e denominazioni**”* e dall'art. 14, co. 2 dello Statuto regionale, ai sensi del quale *“Sono obbligatoriamente sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi comuni e i **mutamenti delle circoscrizioni** e delle denominazioni comunali”*.

Alle suindicate disposizioni si conforma l'art. 9, co. 2, della L.R. 54/1974, il quale, infatti, prevede che, *“qualora il progetto di legge sia ritenuto proponibile, il Consiglio regionale delibera la indizione del referendum consultivo di cui al secondo comma dell'art. 133 della Costituzione”*.

Le modalità per l'espletamento del referendum consultivo e per l'applicazione del risultato sono, poi, disciplinate dalla legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 (Referendum popolare) e ss.mm.ii.

In relazione al caso di specie, dal quale scaturisce la PdL in parola, si osserva che la porzione di territorio di cui ai fogli 3 e 4 della mappa catastale di Pagani, nella quale attualmente risiedono circa 1.500 abitanti, è stata oggetto di contesa tra i Comuni di Pagani e di Sant'Egidio del Monte Albino per diversi decenni, in quanto la zona contestata, pur rientrando cartograficamente nel Catasto

Terreni di Pagani, di fatto, per quasi 80 anni (precisamente dal 1946, anno in cui Sant'Egidio ha riacquisito l'autonomia amministrativa, distaccandosi dal limitrofo Comune di Angri, al quale era stato annesso durante l'epoca fascista) è stata amministrata dal Comune di Sant'Egidio del Monte Albino.

Quest'ultimo, non solo, nel corso del tempo, ha erogato ai cittadini residenti nella zona contestata i pubblici servizi (gestione rifiuti, anagrafe e stato civile, toponomastica e tributi), realizzando, peraltro, una serie di importanti opere pubbliche - scuole, completamento e sistemazione di strade, impianto di pubblica illuminazione, rete idrica, aree verdi ed attrezzate - ma ha, altresì, inserito la zona medesima nei propri strumenti urbanistici, provvedendo al rilascio dei titoli edilizi, nonché nel proprio Statuto comunale ex d.lgs. 267/2000 (TU degli enti locali).

Alla luce delle recenti sentenze emesse, rispettivamente, dal Tar Campania – Sezione di Salerno (pubblicata il dì 9.02.2021) e dal Consiglio di Stato (quest'ultima pubblicata in data 21.08.2023), è stato acclarato che la fattispecie in oggetto non è inquadrabile nella procedura di cui all'art. 13 della L.R. 54/1974, tanto è vero che le delibere della Provincia di Salerno n. 131/2019 e n. 151/2019, le quali avevano assegnato il 95% della zona contestata al Comune di Sant'Egidio, sono state annullate dalle sentenze *de quibus*.

In particolare, nel punto 14 della parte motiva della sentenza del CdS del 21.08.2023, i giudici hanno asserito che *“Nel caso in esame, sussiste invece una sorta di rivendicazione, da parte del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, del possesso delle aree contestate (sulla base di una situazione per la quale diverse funzioni amministrative sarebbero esercitate, su quei territori, dal Comune, secondo la documentazione prodotta dagli appellanti). Ma si tratta di pretese che esulano dai poteri (di mero accertamento, come si è veduto) conferiti alle autorità amministrative (Regione o Provincia) e che, **implicando eventualmente modifiche territoriali derivanti dal riconoscimento di diritti su tali aree, e non solo di apposizione di confini, sono riservate al legislatore in forza dell'art. 133 della Costituzione** (cfr. Sentenza CdS del 21.08.2023).*

Sulla scorta delle richiamate sentenze del Giudice amministrativo, è, pertanto, chiaro che l'unica soluzione che consenta alle popolazioni residenti nella cd. “zona contestata” (ma ormai, come sopra evidenziato, attribuita, definitivamente, in via giudiziaria, al Comune di Pagani), di decidere effettivamente il loro destino, è il ricorso alla procedura legislativa relativa al mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni esistenti in Regione Campania, contemplata dagli artt. 1-11 della L.R. 54/1974 e dalla L.R. 25/1975.

